Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B** **REGOLAMENTO (CE) N. 2305/2003 DELLA COMMISSIONE**

del 29 dicembre 2003

recante apertura e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario per l'importazione di orzo proveniente dai paesi terzi

(GU L 342 del 30.12.2003, pag. 7)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento (CE) n. 777/2004 della Commissione del 26 aprile 2004	L 123	50	27.4.2004
►**M2**	Regolamento (CE) n. 970/2006 della Commissione del 29 giugno 2006	L 176	49	30.6.2006
►**M3**	Regolamento (CE) n. 2022/2006 della Commissione del 22 dicembre 2006	L 384	70	29.12.2006
►**M4**	Regolamento (CE) n. 1456/2007 della Commissione del 10 dicembre 2007	L 325	76	11.12.2007

▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 2305/2003 DELLA COMMISSIONE

del 29 dicembre 2003

recante apertura e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario per l'importazione di orzo proveniente dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ([1]), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) A seguito dei negoziati commerciali che hanno avuto come esito gli accordi in forma di scambio di lettere con il Canada e gli Stati Uniti d'America, approvati rispettivamente dalle decisioni del Consiglio 2003/253/CE ([2]) e 2003/254/CE ([3]), la Comunità ha modificato le condizioni d'importazione del frumento tenero di qualità media e bassa e dell'orzo istituendo contingenti d'importazione a decorrere dal 1º gennaio 2003. Per quanto riguarda l'orzo, la Comunità ha deciso di sostituire il sistema del margine di preferenza con due contingenti tariffari: un contingente tariffario d'orzo da birra e un contingente tariffario d'orzo, che ha formato oggetto del regolamento (CE) n. 2376/2002 della Commissione ([4]).

(2) Il regolamento (CE) n. 2376/2002 dispone l'apertura di un contingente tariffario di 300 000 tonnellate per l'importazione di orzo del codice NC 1003 00 proveniente dai paesi terzi e deroga al regolamento (CE) n. 1766/92. A seguito della modifica dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1766/92 da parte del regolamento (CE) n. 1104/2003 per quanto riguarda il calcolo dei dazi all'importazione di taluni cereali, il suddetto contingente tariffario ha acquisito un carattere definitivo. Pertanto il regolamento (CE) n. 2376/2002 non può più avere carattere derogatorio. A fini di chiarezza e di trasparenza occorre di conseguenza procedere all'abrogazione di tale regolamento e alla sua sostituzione con un nuovo regolamento.

(3) A partire dal 1º maggio 2004 la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia diventano Stati membri dell'Unione europea. Dato che il contingente tariffario per l'importazione di 300 000 tonnellate d'orzo è un contingente annuale con gare settimanali a partire dal 1º gennaio 2004, è possibile che esso sia esaurito o largamente utilizzato alla data prevista per l'adesione. Occorre pertanto stabilire, soltanto per il 2004, disposizioni specifiche che consentano ai nuovi Stati membri di utilizzare tali contingenti.

(4) Per consentire l'importazione ordinata e non a fini speculativi dell'orzo oggetto del suddetto contingente tariffario è necessario subordinare queste importazioni al rilascio di un titolo d'importazione. Nell'ambito dei quantitativi fissati i titoli devono essere

([1]) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1).
([2]) GU L 95 dell'11.4.2003, pag. 36.
([3]) GU L 95 dell'11.4.2003, pag. 40.
([4]) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 92. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1113/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 24).

▼B

rilasciati, su richiesta degli interessati, mediante la fissazione, se del caso, di un coefficiente di riduzione dei quantitativi richiesti.

(5) Per garantire una corretta gestione del contingente è opportuno prevedere i termini per la presentazione delle domande di titoli nonché gli elementi che devono figurare sulle domande e sui titoli.

(6) Per tener conto delle condizioni di fornitura è necessario prevedere una deroga per quanto riguarda la durata di validità dei titoli.

(7) Ai fini di un'efficace gestione del contingente è opportuno prevedere deroghe al regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ([1]), per quanto riguarda la trasferibilità dei titoli e la tolleranza relativa ai quantitativi immessi in libera pratica.

(8) È inoltre necessario fissare la cauzione relativa ai titoli d'importazione ad un livello relativamente elevato, in deroga all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso ([2]).

(9) Occorre garantire una comunicazione rapida e reciproca fra la Commissione e gli Stati membri dei quantitativi richiesti e importati.

(10) Il comitato di gestione per i cereali non si è pronunciato entro il termine stabilito dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

▼M2

Articolo 1

1. È aperto un contingente tariffario per l'importazione di 306 215 tonnellate di orzo del codice NC 1003 00, recante il numero d'ordine 09 4126.

2. Il contingente tariffario è aperto il 1º gennaio di ogni anno. Il dazio all'importazione nell'ambito del contingente tariffario è di 16 EUR per tonnellata.

Per i prodotti di cui al presente regolamento, importati in quantità superiore al quantitativo previsto al paragrafo 1 del presente articolo, si applica l'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1784/2003.

▼M3

3. Si applicano le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1291/2000, (CE) n. 1342/2003 della Commissione e (CE) n. 1301/2006 della Commissione ([3]), fatto salvo il disposto del presente regolamento.

———————

Articolo 3

1. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, il richiedente può presentare una sola domanda di titolo alla settimana. Se un operatore presenta più di una domanda, tutte le sue domande sono respinte e le cauzioni costituite all'atto della presen-

([1]) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 325/2003 (GU L 47 del 21.2.2003, pag. 21).
([2]) GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12.
([3]) GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

▼M3

tazione delle domande sono incamerate a favore dello Stato membro interessato.

Le domande di titoli d'importazione sono presentate alle autorità competenti di uno Stato membro ogni settimana, al più tardi il ►M4 venerdì ◄ entro le ore 13 (ora di Bruxelles).

▼M4

_____

▼M3

2. Ogni domanda di titolo indica un quantitativo in chilogrammi, senza decimali.

▼M4

3. Entro il lunedì successivo alla settimana di presentazione delle domande di titoli, le autorità competenti trasmettono alla Commissione, per via elettronica, entro le ore 18 (ora di Bruxelles), una comunicazione che notifica ogni domanda con il quantitativo richiesto, nonché l'eventuale inesistenza di domande.

4. I titoli sono rilasciati il quarto giorno lavorativo successivo al termine ultimo per la comunicazione di cui al paragrafo 3.

Il giorno del rilascio dei titoli di importazione gli Stati membri comunicano alla Commissione, per via elettronica, le informazioni relative ai titoli rilasciati, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1301/2006, con i quantitativi totali per i quali i titoli di importazione sono stati rilasciati.

▼M3

Articolo 4

La durata di validità del titolo è calcolata a decorrere dal giorno del suo rilascio effettivo, conformemente all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

_____

_____

_____

▼B

Articolo 8

In deroga all'articolo 12, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1342/2003, la cauzione relativa ai titoli d'importazione di cui al presente regolamento è fissata a 30 EUR per tonnellata.

Articolo 9

Il regolamento (CE) n. 2376/2002 è abrogato.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼**M3**

_____